

REGOLAMENTO (CE) N. 2170/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2003

che rettifica il regolamento (CE) n. 701/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio per quanto riguarda il regime relativo all'importazione di taluni prodotti dei settori del pollame e delle uova originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Una verifica ha rivelato la presenza di un errore nel testo dell'articolo 2 e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 701/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, nonché, per le versioni francese e greca, nel secondo comma dell'articolo 1. Occorre pertanto apportare le necessarie rettifiche.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 701/2003 è rettificato come segue:

- 1) All'articolo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«I contingenti tariffari annui di cui all'allegato I sono scaglionati nel modo seguente».
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Riguarda unicamente la versione francese.

Articolo 3

Riguarda unicamente la versione greca.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 32.